

SET-INFORMATIVO

SCI SICURO RACE 2023

Assicurazione Spese Mediche - Assistenza - Responsabilità Civile Verso Terzi

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e dei Termini



ASSILIFE- SCI SICURO RACE 2147622810-PV13



INFORMAZIONI DISTRIBUTORE ASSICURATIVO - ASSILIFE S.a.s. di Pezzimenti Natale & c.

Sede Legale ed Operativa via A. Manzoni, 32 20900 Monza MB tel +39 039 325500 info@assilife.com www.assilife.com
Albo Intermediari Assicurativi RUI n° A000132567 del 01/06/2007- Soggetto a vigilanza ispettiva IVASS www.ivass.it

Sci Sicuro è un marchio di proprietà di Assilife S.a.s.



INFORMAZIONI COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ERGO Assicurazione Viaggi

Sede Secondaria Rappresentanza Generale per l'Italia via Pola, 9 20124 Milano tel +39 02 76.41.66.52

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione ISVAP in data 27/9/2007 n. 5832), e iscrizione nell'Albo delle Imprese istituito presso l'IVASS al n. 1.00071

Ed-10.2023

Assicurazione Viaggi

Documento informativo sul prodotto assicurativo

Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG,
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia,
iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS n°1.00071

ERGO

Assicurazione Viaggi

Prodotto: SCI SICURO RACE
ed.10/2023

Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili nei documenti contrattuali. La invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).

Qualora siano presenti prestazioni opzionali, esse operano solo se stipulate specificatamente.

Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto è un'assicurazione dedicata all'**attività sciistica agonistica e ricreativa/dilettantistica sulla neve** (sci alpino, sci da fondo e snowboard alpino), che ha lo scopo di fornirle tutela rispetto alla Responsabilità Civile verso terzi, agli Infortuni e all'Assistenza.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile verso Terzi:

- ✓ Danni involontariamente cagionati a terzi, per: morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose. Massimale € 2.000.000,00 (per sinistro e anno assicurativo). Franchigia € 100,00

Infortuni e Spese mediche

- ✓ Caso Morte- Massimale € 80.000,00
- ✓ Grave Invalidità Permanente - Massimale € 80.000,00 Franchigia relativa 50%.
- ✓ Indennità giornaliera ricovero ospedaliero Massimale € 35,00 max 15gg per sinistro, 30 gg per anno. Diaria riconosciuta per ricoveri avvenuti entro 5 giorni dall'infortunio.
- ✓ Trasporto ambulanza/toboga - spese mediche sostenute sul luogo dell'infortunio - Massimale € 1.000,00
- ✓ Spese Mediche Massimale € 2.500,00.
Limiti: € 500,00 trattamenti fisioterapici
€ 500,00 accertamenti diagnostici effettuati privata. mente
Franchigia: € 50,00 sul totale delle spese mediche

Assistenza:

- ✓ Info 24 Servizi prima e durante il soggiorno in montagna.
- ✓ Consulenza Sanitaria.
- ✓ Ricerca di centri di alta specializzazione.
- ✓ Elisoccorso Italia/Estero - Massimale € 3.000,00,
- ✓ Spese sanitarie in emergenza all'estero Massimale € 3.000,00
- ✓ Spese di ricerca salvataggio Italia/Europa Massimale € 1.000,00
- ✓ Trasporto/Rientro sanitario
- ✓ Rientro del convalescente Massimale € 1.500,00
- ✓ Accompagnamento figli minori € 1.500,00
- ✓ Autista a disposizione.
- ✓ Rientro della salma.
- ✓ Rimborso delle lezioni non fruite Massimale € 200,00 per evento, max € 50,00 al giorno.
- ✓ Rimborso dello skipass Massimale € 400,00 per evento, max € 50,00 al giorno.
- ✓ Rimborso costo noleggio attrezzatura sci a seguito Infortunio Massimale € 200,00.
- ✓ Rientro Familiari e/o compagni di viaggio assicurati Massimale € 500,00.
- ✓ Viaggio di un familiare - Massimale € 500,00 per evento, max € 100,00 al gg
- ✓ Spese prolungamento soggiorno a seguito infortunio Massimale € 500,00 per evento, max € 100,00 al gg
- ✓ Rimborso soggiorno per infortunio, rientro sanitario, chiusura impianti Massimale € 1.000,00.
- ✓ Rimborso Spese Legali € 1.000,00

Le ricordiamo di leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi: Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri direttamente o indirettamente conseguenti alla pratica delle seguenti attività :

- Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici;
- Salti dal trampolino;
- Alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
- Skeleton;
- Utilizzo di motoslitte o veicoli a motore in genere;
- Attività svolte a titolo professionale.

Restano escluse tutte quelle attività diverse da quelle riportate specificatamente Art.3.1. Oggetto dell'Assicurazione

Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie

- a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
- b) Comportamenti illeciti, dolosi (compiuti che tentati) o dovuti a incuria, colpa grave; suicidio, tentato suicidio.
- c) Malattie mentali, stati d'ansia, stress e depressione, disturbi psichici, nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).
- d) Dimissioni dell'Assicurato contro il parere medico.
- e) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
- f) Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza. Parto durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
- g) Infortuni da atti di temerarietà o attività pericolose.
- h) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
- i) Attività sportive intraprese in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo scongiogo a viaggiare del Ministero degli Esteri; attività estreme in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistono situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale.
- j) Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
- k) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico. Limitatamente alle garanzie "Spese Mediche" ed "Assistenza Sanitaria in Viaggio" gli atti di terrorismo in genere sono ricompresi in garanzia fermi restando i massimali e le eventuali franchigie previsti.
- l) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
- m) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
- n) Quarantena, pandemia, (dichiarata dall'OMS) di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l'esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di assistenza e spese mediche, relative ad infezione da Covid-19 contratta dall'Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate.
- o) Gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.
- p) Dalla pratica delle attività assicurate, quando l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze

singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).

stupefacenti o sia affetto da dipendenza di sostanze psicotrope o farmaci che inibiscono l'attenzione e/o la concentrazione.

- q) Da colpa cosciente dell'Assicurato risultante dalla dinamica del sinistro.
- r) Da colpa grave ovvero da negligenza, imperizia che secondo la diligenza dell'uomo medio potevano essere evitati.
- s) Dalla violazione delle "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" così come previste dalla legge 363/2003.
- t) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche.

Le caratteristiche di ciascuna copertura possono prevedere l'applicazione di ulteriori esclusioni: la invitiamo perciò a consultare attentamente la documentazione contrattuale per una verifica completa.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura è sempre soggetta a criteri di ammissibilità. Lei non può stipulare l'assicurazione se non è residente o domiciliato in Italia e nell'EEA, e se non ha capacità giuridica.
- ! La copertura è valida per l'attività sciistica agonistica ricreativa/dilettantistica sulla neve (sci alpino, sci da fondo e snowboard alpino).
- ! L'Assicurato deve avere età compresa tra i 3 e i 90 anni.
- ! La Società non è obbligata al risarcimento in caso di Dolo o Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.
- ! Per la garanzia Assistenza la copertura non opera in caso di mancato contatto con la Centrale

Le caratteristiche di ciascuna copertura possono prevedere l'applicazione di ulteriori limitazioni: la invitiamo perciò a consultare attentamente la documentazione contrattuale per una verifica completa



Dove vale la copertura?

Le garanzie valgono per i sinistri avvenuti in Italia e in Europa (Svizzera compresa) come risultano indicate nelle definizioni di polizza



Che obblighi ho?

Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare la Società di variazioni del rischio, contattare la Centrale Operativa della Società in caso di sinistro, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se le viene richiesta, fornire le informazioni e la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare la Società se ha sottoscritto un'altra copertura assicurativa analoga a questa, conservare la documentazione di polizza.



Quando e come devo pagare?

Il premio annuale viene pagato a mezzo carta di credito, acquistando online sui siti proposti



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata annuale dal momento della sottoscrizione, è valida per il periodo indicato sul Certificato Assicurativo



Come posso disdire la polizza?

Si ha diritto di recedere dal contratto entro 14 gg dalla data di acquisto della polizza. Essendo la polizza senza tacito rinnovo, non ci sono obblighi di disdetta a carico dell'Aderente

ERGO

Assicurazione Viaggi

Assicurazione Viaggi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG

Prodotto: Sci Sicuro RACE - Assistenza, Spese Mediche, Infortuni

Dip aggiuntivo Assilife / Sci Sicuro RACE al 03/10/2023 Il presente DIP aggiuntivo pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ERGO Reiseversicherung AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Pola, 9 - 20124 Milano; Tel. +39.02.00.62.12.16; sito internet: www.ergoassicurazioneviaggi.it; e-mail: info@ergoassicurazioneviaggi.it; PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it.

ERGO Reiseversicherung AG

- Ragione Sociale: ERGO Reiseversicherung AG.
- Sede Legale: Germania, Thomas-Dehler Straße 2, 81737 München.
- Autorità di Controllo: Autorità Tedesca BAFIN.

La Rappresentanza Generale per l'Italia

- Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "ERGO Assicurazione Viaggi"), Via Pola, 9 - 20124 Milano; Tel.: +39.02.00.62.12.16;
- Sito Internet: www.ergoassicurazioneviaggi.it; E-mail: info@ergoassicurazioneviaggi.it; PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it.
- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell'Albo delle Imprese istituito presso l'IVASS al n. I.00071.

La situazione Patrimoniale al 31/12/2022 (ERGO REISEVERSICHERUNG AG)

- Patrimonio netto: € 82,0 Mln di cui, Capitale Sociale: € 26,5 Mln e Riserve Patrimoniali: € 46,0 MIL.
- Requisito patrimoniale di solvibilità: € 77,2 Mln
- Requisito patrimoniale minimo: € 19,3 Mln, fondi propri ammissibili alla copertura: € 152,75 Mln
- Indice di solvibilità (solvency ratio): 198 %

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: www.ergo-reiseversicherung.de

Il Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.



Che cosa è assicurato?

Qui di seguito trova le garanzie previste dalla polizza.

Responsabilità Civile v/Terzi (RCT) a seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell'Assicurato per:

- Decesso, Lesioni Personali e Danni a persone
- Danneggiamenti a cose di terzi derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati dall'Assicurato durante l'esercizio delle attività coperte in polizza.

La Società garantisce all'Assicurato la copertura delle spese di risarcimento a Terzi - Massimale: € 2.000.000,00 franchigia di € 100,00

Infortuni e Spese Mediche

La Società risarcisce l'Assicurato per le spese sostenute a seguito delle circostanze e secondo i massimali indicati nella tabella seguente:

1. Capitale Caso Morte € 80.000,00
2. Capitale per Grave Invalidità Permanente (franchigia relativa 50%) € 80.000,00
3. Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero Diaria da ricovero € 35,00 per ricoveri avvenuti entro 5 giorni dall'infortunio
4. Trasporto Ambulanza /Toboga al più vicino pronto soccorso e spese mediche di 1° soccorso sostenute nella località € 1.000,00
5. Spese Mediche € 2.500,00 (vedi sottolimiti Prospetto di Sintesi)

Franchigia: sul totale delle spese mediche da liquidare viene applicata una franchigia pari a € 50,00

Assistenza

Ø : prestazione o copertura non prevista; √ : prestazione o copertura prevista

a) Consulenza Medica Telefonica (Informazione ed Orientamento medico telefonico)


ITALIA/EUROPA

√


Servizio telefonico di guardia medica che può fornire indicazioni e/o consigli medici, come pure accertare con i medici curanti, lo stato di salute dell'Assicurato, per valutare l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale previste. Il servizio non fornisce diagnosi ed è basato sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

b) Segnalazione di un medico specialista	ITALIA/EUROPA	✓
Quando si ritenga necessario sottoporre l'Assicurato, a causa del suo stato di salute, ad una visita specialistica, la Società segnala compatibilmente con le disponibilità locali - nominativo ed indirizzo di un medico specialista o di una struttura idonea nella località più prossima al luogo in cui si trova l'assicurato stesso. Gli eventuali costi sostenuti sono a carico della Società secondo i capitali assicurati previsti nel Prospetto di Sintesi.		
c) Elisoccorso	ITALIA/EUROPA	€ 3.000,00 per evento
Quando l'Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un soccorso con trasferimento in elicottero a fondo valle disposto da autorità mediche o civili sul posto mediante aeromobili non istituzionali, ovvero il cui utilizzo non è regolato o pagato in toto od in parte dai Servizi Sanitari pubblici locali, la Società tiene a proprio carico le relative spese, anche nei casi in cui l'intervento/trasporto non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa. La presente garanzia opera entro il massimale previsto e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall'Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l'Assicurato dall'anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato come sopra descritte.		
d) Spese Sanitarie in Emergenza all'estero	EUROPA	€ 3.000,00 per evento
La Società tiene inoltre a proprio carico le spese mediche, ospedaliere e/o chirurgiche per cure o interventi urgenti e improrogabili cui l'assicurato si sia sottoposto nella medesima località in cui si è verificato l'infortunio. La presente garanzia opera entro il massimale previsto e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall'Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso e/o di prestazioni medico-chirurgiche, delle spese sopra descritte ed entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l'Assicurato dall'anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato come sopra descritte.		
e) Spese di ricerca e salvataggio	ITALIA/EUROPA	€ 1.000,00 per persona e anno assicurativo
La Società rimborsa le spese di trasporto dal luogo dell'evento verso il centro di primo soccorso o ricovero e/o rimborso delle spese relative a operazioni di ricerca, salvataggio e recupero.		
f) Trasporto/Rientro sanitario	ITALIA/EUROPA	✓
<p>In caso di malattia o infortunio insorti in viaggio, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la prosecuzione del viaggio, la Società (a seguito di contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 e previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia) organizza, in base alla gravità del caso ed allo scopo di assicurare una cura adeguata alle patologie in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trasporto dell'Assicurato al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero tenendo a carico della società il costo fino ad un massimo di € 5.000,00. • il trasporto - se necessario - dal centro medico di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato, con il mezzo più idoneo (l'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali) tenendo a proprio carico interamente il costo della prestazione. • il rientro sanitario dell'Assicurato dal centro medico in cui si trova ricoverato al domicilio o ad un centro ospedaliero idoneo per il proseguimento delle cure nella località di domicilio tenendo a proprio carico interamente il costo della prestazione. <p>Il trasporto/ rientro sanitario viene effettuato previo accordo con i medici curanti, con eventuale accompagnamento di personale medico e/o paramedico, qualora le condizioni dell'Assicurato lo rendano necessario e con l'utilizzo dei mezzi ritenuti - ad insindacabile giudizio della Società - più idonei. Tali mezzi potranno essere: aereo sanitario - aereo di linea, eventualmente barellato - treno in prima classe e, ove necessario, vagone letto - ambulanza, senza limiti di chilometraggio - ogni altro mezzo ritenuto idoneo</p> <p>Le prestazioni non sono dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo soggiorno • Qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato. <p>AVVERTENZA: in caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso. La Società non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.</p>		
g) Rientro dell'Assicurato convalescente	ITALIA/EUROPA	€ 1.500,00 per evento
Rimborso massimo per persona e per periodo assicurativo. Quando l'Assicurato sia convalescente e si trovi nell'impossibilità di rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, la Società organizza e prende in carico le spese per il suo rientro al domicilio, con il mezzo più idoneo (escluso aereo sanitario), tenendo a carico i costi fino al massimale qui sopra indicato. La Garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera solo nel caso in cui l'assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.		
h) Accompagnamento figli minori	ITALIA/EUROPA	€ 1.500,00 per evento
Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei figli minori in viaggio con lui, la Società metterà a disposizione di un familiare o di un accompagnatore segnalato dall'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo e il costo dell'eventuale biglietto di viaggio per il rientro dei minori.		
i) Autista a disposizione	ITALIA/EUROPA	✓
Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, sia ricoverato o non sia in condizioni di guidare il proprio veicolo e nessuno degli altri eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Società mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo guidato dall'Assicurato fino al luogo di residenza dell'Assicurato o del proprietario del veicolo, oppure sino alla destinazione finale del viaggio, secondo l'itinerario più breve. La Società tiene a proprio carico l'onorario dell'autista, mentre rimangono a carico dell'Assicurato le spese vive quali carburante e pedaggi autostradali.		
l) Rientro della Salma	ITALIA/EUROPA	✓
In caso di decesso a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza, organizza il trasporto per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura e ne tiene a proprio carico le spese, con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. Inoltre, la Società rimborsa il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento, sino a € 500,00. La Società provvede altresì a fare la prenotazione per conto del familiare presso una struttura alberghiera in prossimità del luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.		


m) Rimborso delle lezioni non fruite	ITALIA/EUROPA	fino € 200,00 per evento - massimo € 50,00 gg
Quando l'Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, non può terminare il ciclo di lezioni di sci programmate e pagate, la Società provvede a rimborsare la quota relativa al periodo ancora da godersi e dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura), per periodo di validità della presente. Sono escluse dal rimborso singole lezioni di sci giornalieri e il giorno dell'infortunio.		
n) Rimborso dello skipass	ITALIA/EUROPA	fino € 400,00 per evento - massimo € 50,00 gg
Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza durante la pratica dello sci, non può usufruire dello skipass in suo possesso, la Società provvede a rimborsare la quota relativa al periodo ancora da godersi e dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura). Il massimale previsto per la presente prestazione è relativo al periodo di validità della polizza. Sono esclusi dal rimborso gli skipass giornalieri o frazioni di giornata e il giorno dell'infortunio.		
o) Rimborso costo noleggio attrezzatura da sci	ITALIA/EUROPA	€ 200,00
In caso di Infortunio viene rimborsato nei limiti del massimale il costo sostenuto per il noleggio dell'attrezzatura da sci, dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura).		
p) Rientro Familiari e/o compagni di viaggio assicurati a seguito di rientro sanitario organizzato	ITALIA/EUROPA	€ 500,00
In caso di rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato dalla La Società a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza, la Società organizza il rientro dei familiari o compagni di viaggio, tenendo a proprio carico le spese sino al limite di € 500,00, sempre che assicurati con polizza Sci sicuro		
q) Viaggio di un familiare	ITALIA/EUROPA	€ 500,00 - massimo € 100,00 al giorno
In caso di ricovero dell'assicurato a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza, con prognosi di degenza superiore a 5 gg, Ergo, mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno fino al massimale previsto.		
r) Spese prolungamento soggiorno a seguito infortunio	ITALIA/EUROPA	€ 500,00 - massimo € 100,00 per persona al gg
In caso di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza. La Società rimborsa le spese di pernottamento in albergo, sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio purché assicurati con Sci Sicuro TOP, sino a € 100,00 per persona al giorno con il massimo di € 500,00 per evento.		
s) Rimborso soggiorno	ITALIA/EUROPA	€ 1.000,00
In caso di interruzione del soggiorno in seguito di: -infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza; -rientro sanitario dell'Assicurato organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa; -chiusura totale degli impianti di risalita del Comprensorio per almeno 3 gg consecutivi, causa maltempo o mancato innevamento (con esclusione dell'innnevamento artificiale) o rottura dell'impianto di risalita, sempre che il soggiorno sia iniziato. Verrà rimborsata la quota pro-rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato, dai familiari o da un compagno di viaggio, nel limite del massimale previsto, escluso il giorno di partenza		
t) Rimborso Spese Legali	ITALIA/EUROPA	€ 1.000,00
La Società assicura il rimborso delle spese legali, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrente all'assicurato per la difesa dei suoi interessi. Le prestazioni vengono fornite agli assicurati nell'ambito dello svolgimento di attività sportive assicurate con la polizza, nei seguenti casi: 1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi. 2. Difesa in procedimenti penale per delitti colposi e per contravvenzioni.		

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi Esclusi	<p>Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza evento derivante direttamente od indirettamente da:</p> <ol style="list-style-type: none"> Causes ed eventi non adeguatamente documentati. Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio. Malattie mentali, stati d'ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo). Dimissioni volontarie da parte dell'Assicurato contro il parere medico. Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti. Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza. Parto durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione). Infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose. Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale. Attività sportive intraprese in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; attività estreme in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistono situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere. Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati. Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico. Limitatamente alle garanzie "Spese Mediche" ed "Assistenza Sanitaria in Viaggio" gli atti di terrorismo in genere sono ricompresi in garanzia fermi restando i massimali e le eventuali franchigie previsti. Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale. Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura. Quarantena, pandemia, (dichiarata dall'OMS) di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l'esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di assistenza e spese mediche, relative ad infezione da Covid-19 contratta dall'Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate. Gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.


	<p>p) Dalla pratica delle attività assicurate, quando l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o da dipendenza di sostanze psicotrope o farmaci che inibiscono l'attenzione e/o la concentrazione.</p> <p>q) Da colpa cosciente dell'Assicurato risultante dalla dinamica del sinistro.</p> <p>r) Da colpa grave, negligenza, imperizia che secondo la diligenza dell'uomo medio potevano essere evitati.</p> <p>s) Dalla violazione delle Decreto Legislativo n°40/2001, in attuazione della Legge n°86/2019 (misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).</p> <p>t) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche.</p> <p>ESCLUSIONI SPECIFICHE RCT Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi oltre a quanto su riportato i danni causati o derivanti:</p> <p>a) Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento</p> <p>b) Alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.</p> <p>c) Da detenzione o impiego di esplosivi.</p> <p>d) Da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi.</p> <p>ESCLUSIONI SPECIFICHE ASSISTENZA</p> <p>a) In ogni caso, per ciascuna delle garanzie che li prevedono, l'infortunio o le dimissioni devono essere a termini di polizza.</p> <p>b) spese stradali (pedaggi, carburante), di taxi.</p> <p>c) La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.</p> <p>d) Eventi e/o spese conseguenti a organizzazione diretta o comunque, non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, fatto salvo quei casi in cui il contatto con la stessa sia reso impossibile dalle circostanze. Il contatto con la Centrale Operativa non è obbligatorio per le sole prestazioni rimborso delle lezioni non fruite e rimborso dello skipass.</p> <p>e) Rimborso spese legali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- le controversie contrattuali con la Società e l'Intermediario; 2- chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di responsabilità civile; 3 - controversie contrattuali per l'acquisto di attrezzatura o servizi per la pratica sportiva.
--	---


	<p>Ci sono limiti di copertura?</p>
	<p>Non sono assicurabili con questo prodotto le persone che NON hanno i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domiciliate o residenti nell'area EEA (Area Economica Europea) - Dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza - Età compresa tra 3 e 90 anni <p>Attività escluse: Restano escluse le seguenti attività e i sinistri direttamente o indirettamente ad esse collegati: - Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici; - salti dal trampolino; - alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai; - skeleton; - utilizzo di moto- slitte o veicoli a motore in genere; - attività svolte a livello professionistico.</p> <p>LIMITI INDENNIZZO SINISTRI CATASTROFALI Nel caso di unico evento che provochi l'infortunio di più persone assicurate con la presente polizza, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 1.500.000,00. Qualora gli indennizzi liquidati a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. In questo caso l'Assicurato/Beneficiario ha il diritto di richiedere il rimborso del premio imponibile nella stessa proporzione.</p> <p>DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave dell'Aderente e dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1900, comma 1°, del Codice Civile; • La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie; • La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato; • La Società non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l'esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie; • Gli spostamenti organizzati dalla società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato, resta inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benessere del medico curante. • Clausola Sanzioni ed Embargo: la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l'adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza. • L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l'hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. • Clausola "Zone di Guerra": qualora la destinazione dell'Assicurato venga dichiarata "zona di conflitto", quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di conflitto". Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo "Aggravamento/Diminuzione del rischio" per ulteriori dettagli. • Clausola Covid19 La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti l'interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell'assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza. Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia. <p>LIMITAZIONI SPECIFICHE INFORTUNI Oltre che per gli eventi esclusi nella sezione "Che cosa non è assicurato?", l'assicurazione non è operante per gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) spese mediche non prescritte da un'autorità medica abilitata; b) spese mediche che non siano necessarie alla diagnosi e cura della patologia in atto e il cui ammontare sia superiore – per la patologia da trattare - a quello standard del Paese in cui l'assicurato si trova. In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo a quello standard registrato per la specifica patologia; c) spese mediche derivanti da diagnosi, controlli o accertamenti relativi ad uno stato fisiologico (es. gravidanza) già noto anteriormente alla data di inizio del viaggio;


	<p>d) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, pacemaker, apparecchi protesici e terapeutici, sedie a rotelle e ausili similari per la deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura, trattamenti psicoanalitici o psicoterapeutici, ipnosi;</p> <p>e) prestazioni infermieristiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; spese per contraccettivi; spese mediche e dentali di routine;</p> <p>f) spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, sedute di agopuntura, massoterapia, cure prestate da un chiropratico o da un osteopata, agopuntura;</p> <p>g) qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero o prestazione di pronto soccorso, salvo quanto previsto con relativo sotto limite;</p> <p>h) La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.</p> <p>Morte: La Somma assicurata per il caso di morte è liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato sia conseguente a un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa avvenga entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto.</p> <p>Invalità Permanente: Se l'infortunio ha per conseguenza una grave invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata come previsto da tabella INAIL legge n°1124/65. L'indennizzo per il caso Invalidità Permanente sarà liquidato qualora la percentuale di invalidità sia superiore al 50%. La perdita totale e irrimediabile di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste nella tabella INAIL D.lgs. n°1124/65, sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso d'invalidità permanente. Il grado d'invalidità permanente è stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili (stabilizzate), al più tardi entro due anni dal giorno dell'infortunio. Qualora l'invalidità permanente accertata secondo i criteri di cui sopra sia pari al 75% o superiore sarà liquidato al 100%.</p> <p>LIMITI INDENNIZZO RCT 1. QUALIFICA DI TERZI Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile verso terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, il convivente more uxorio, i figli e i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l'Assicurato; • i familiari, di qualsiasi ordine e grado; <p>2. OPERATIVITÀ ASSICURATIVA L'assicurazione RCT, opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra assicurazione che copra il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.</p> <p>3. PLURALITÀ ASSICURATI In caso di sinistro, ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s'impegna sino alla concorrenza massima di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>LIMITAZIONI SPECIFICHE ASSISTENZA</p> <p>a) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p> <p>b) La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali, Nazionali o Estere; - errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi nell'esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso in tutto o in parte l'utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o a fatti imputabili allo stesso. <p>c) In ogni caso, per ciascuna delle garanzie che li prevedono, l'infortunio o le dimissioni devono essere a termini di polizza;</p> <p>d) La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.</p> <p>e) Rientro della Salma: In caso di decesso sono escluse le spese funerarie e di inumazione.</p> <p>f) Sono escluse dall'assicurazione assistenza le prestazioni richieste in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese stradali (pedaggi, carburante), taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalle singole garanzie; - Malattie infettive, qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali; - Nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della centrale operativa, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso si trovi ricoverato • l'assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. <p>In questo caso la Società sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.</p>
--	---


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>1. INFORTUNIO L'Assicurato dovrà fare denuncia entro 10 giorni dall'evento le procedure sono riportate sul sito www.scisicuro.com pagina denuncia sinistri e sul tesserino in possesso dell'Assicurato. L'infortunio dovrà essere comprovato da certificato medico rilasciato il giorno stesso nella località o rilasciato da un pronto soccorso entro 24.00 dall'evento. Il certificato dovrà attestare le circostanze che hanno prodotto l'evento traumatico (data, ora, luogo e patologia). Le denunce prive di certificazione medica verranno respinte. L'inadempimento degli obblighi di cui sopra, comporterà la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi art. 1915 c.c.. Per la definizione della pratica, l'Assicurato dovrà inviare in una unica soluzione, entro e non oltre 150 giorni dalla data del sinistro, tutta la documentazione medica (certificati/spese mediche), con relativa richiesta di chiusura. La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo sinistri.scisicuro@pec.it.</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi Servizio Sinistri Sci +39. 039 32.55.00 info@scisicuro.com</p> </div>


	<p>2. DANNI ARRECATI A TERZI</p> <p>L'Assicurato ha l'onere di inviare denuncia di sinistro a mezzo raccomandata a.r. o pec ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it entro e non oltre il termine di 3 giorni dall'evento, alla Compagnia Assicuratrice ERGO Reiseversicherung AG, sede secondaria per l'Italia via Via Pola,9 - 20124 Milano, pena l'applicazione dell'art. 1915 cc.</p> <p>Il contenuto della denuncia dovrà essere circostanziato e contenere necessariamente le seguenti informazioni e documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il luogo dove si è verificato il sinistro (il comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto); • la data e l'ora in cui si è verificato il sinistro; • la dinamica del sinistro; • la presenza di testimoni al fatto; • la segnalazione dell'autorità avvertita dell'avvenuto sinistro; • l'intervento eventuale del Pronto Soccorso o di personale medico o paramedico autorizzati; • la richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato (una volta ricevuta); • il verbale redatto dall'autorità competente intervenuta; • la sottoscrizione del modulo riportante dichiarazione scritta che alcun accordo di alcuna natura è sussistito tra la parte danneggiata e la danneggiante al fine di attivare la propria garanzia assicurativa. <p>NOTA: In caso di danni cagionati a terzi, l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: pena l'applicazione degli artt. 1227 e 1915 cc.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.</p> <p>3. RICHIESTA DI ASSISTENZA</p> <p>In caso di necessità o emergenza l'Assicurato o chi per esso, al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico deve porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società, al più presto e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l'eventuale presa in carico dei pagamenti</p> <div style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; padding: 10px;"> <p>Centrale Operativa 24 ore su 24, 365gg all'anno, in lingua italiana NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA IN VIAGGIO +39.02.00.63.80.62 help@euro-center.com</p> </div> <p>Prescrizione: ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all'assistenza e/o all'indennizzo.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	In caso di sinistro, la Società si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato entro il termine di 30 giorni lavorativi dopo il ricevimento <u>completo</u> della documentazione richiesta per la valutazione del sinistro.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio annuale viene pagato a mezzo carta di credito, acquistando online

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La copertura assicurativa ha durata annuale dal momento della sottoscrizione è valida per il periodo indicato sul Certificato Assicurativo
Sospensione	Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Si ha diritto di recedere dal contratto entro 14 gg dalla data dall'acquisto della polizza. Essendo la polizza senza tacito rinnovo, non ci sono obblighi di disdetta a carico dell'Aderente.
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Questo prodotto è rivolto a sciatori che praticano attività agonistica e che hanno la necessità di tutelarsi dai rischi elencati nella sezione "Che cosa è assicurato?".	

 Quali costi devo sostenere?	
Il presente prodotto assicurativo non prevede un costo di intermediazione a carico del cliente.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a : ERGO Assicurazione Viaggi - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Pola, 9 - 20124 Milano, attenzione Ufficio Reclami E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it , PEC ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it , fax +39.02.76.41.68.62.
All'IVASS	La Società è tenuta a fornire riscontro nel termine massimo di 45 giorni. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec ivass@pec.ivass.it . Info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, q quali:	

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (tramite il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net) o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SCI SICURO RACE 2023

Assicurazione Spese Mediche, Assistenza e Responsabilità Civile Verso Terzi

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Edizione 10/2023

Le presenti condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari", del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 Associazione dei Consumatori-Associazione Intermediari Assicurativi



Sci Sicuro è un marchio di proprietà di Assilife S.a.s.

SOMMARIO SCI SICURO RACE

CONTATTI	3
GLOSSARIO	3
PROSPETTO DI SINTESI	2
NORME COMUNI	5
ESCLUSIONI COMUNI	7
SEZIONE INFORTUNI e SPESE MEDICHE	
COSA ASSICURIAMO	8
LIMITI DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI	9
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	
COSA ASSICURIAMO	9
LIMITI DELL'ASSICURAZIONE RCT	9
ESCLUSIONI SPECIFICHE RCT	9
SEZIONE ASSISTENZA	
COSA ASSICURIAMO	10
ESCLUSIONI SPECIFICHE ASSISTENZA	13
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	
DENUNCIA SINISTRI - RICHIESTA ASSISTENZA - OBBLIGHI	14
NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	15
PRIVACY	16

CONTATTI

ASSISTENZA nella località 24 ore su 24, 365gg all'anno +39.02 - 00.63.80.62 help@euro-center.com	Servizio Sinistri Sci +39. 039 32.55.00 info@scisicuro.com
---	--

GLOSSARIO

Di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nel Set-Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.

Acquisti beni di prima necessità: si intendono i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino, dentifricio, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona (vestiario), un sufficiente livello di salute e sicurezza (ad es. lenti a contatto o occhiali da vista, medicinali salvavita).

Aderente: persona fisica o giuridica che aderisce al contratto collettivo.

Assicurato: il soggetto beneficiario della copertura assicurativa, con residenza o domicilio in Italia o nell'Area Economica Europea (EEA), il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione (si veda anche "Contratto").

Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all'Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Attività agonistica: forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente finalizzata al raggiungimento di prestazioni sportive riconosciute a livello nazionale, regionale, provinciale e zonale, promosse da Federazioni Sportive Nazionali e da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..

Attività ricreativa: attività praticata liberamente ed in modo totalmente discrezionale, finalizzata esclusivamente al raggiungimento di un benessere personale.

Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto cine ottiche di proprietà dell'assicurato che lo stesso indossa e/o porta con sé, nonché valige, borse e zaini che li possano contenere e che l'assicurato porta con sé in viaggio.

Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri.

Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l'Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo.

Contraente: la persona giuridica, che stipula la convenzione assicurativa in nome e per conto dei propri clienti che aderiscono alla stessa.

Contratto: il contratto di assicurazione, sottoscritto dal Contraente.

Convenzione: Accordo raggiunto fra due o più persone (o enti o stati), mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenere i reciproci impegni.

Domicilio: il luogo d'abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato che svolga in Italia o nell'EEA la propria attività o che abbia in Italia o nell'EEA i propri interessi economici.

ERGO Assicurazione Viaggi : il marchio commerciale della Società ERGO Reiseversicherung AG .

Estero: tutti i Paesi al di fuori dall'Italia, Repubblica di San Marino e Stato di Città del Vaticano.

Europa e Bacino del Mediterraneo: il territorio geografico che si estende dalla Penisola Iberica fino ai Monti Urali, compresi le isole Canarie, Madera e i Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia).

EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera.

Franchigia: la somma stabilita nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell'Assicurato.

Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell'Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell'Assicurato).

Furto: il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: copertura o prestazione – differente dall'assistenza – offerta dalla Società- in caso di sinistro, in base alle previsioni dell'Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all'Assicurato.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'abilità temporanea

Intermediario: Assilife S.a.s. società abilitata alla distribuzione di polizze ERGO Reiseversicherung AG che propone ed emette le polizze a favore del contraente.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all'assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Italia: tutto il territorio nazionale inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.

Malattia preesistente: patologia che abbia determinato trattamenti medici o ricoveri, diagnosticata antecedentemente alla stipula del contratto.

Malattia cronica: malattia in atto, nota all'assicurato, anche in assenza di sintomatologia clinica o in stato di remissione sintomatica.

Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.

Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località.

Mondo: tutti i Paesi e i relativi territori ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente/Aderente alla Società.

Prestazioni: i servizi prestati dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all'Assicurato in caso di sinistro.

Pro rata temporis: "in proporzione al tempo", indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.

Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Scoperto: la parte dell'ammontare dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

Set Informativo: l'insieme dei documenti contrattuali, che consiste in DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione.

Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Società: l'Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Valore corrente: il valore a nuovo di un bene della stessa tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di valore per usura e vetustà.

Valore materiale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale.

Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza o domicilio di almeno 20 km.

Il presente di assicurazione viene concluso con la sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia della società ERGO Reiseversicherung AG

ERGO Reiseversicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia



PROSPETTO DI SINTESI - SCI SICURO RACE

GARANZIE	MASSIMALI	FRANCHIGIA/LIMITI
Responsabilità Civile Verso Terzi	€ 2.000.000,00	franchigia € 100,00
Infurtuni e Spese Mediche		
1. Capitale Caso Morte	€ 80.000,00	
2. Capitale per Grave Invalidità Permanente	€ 80.000,00	franchigia relativa 50%
3. Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero	€ 35,00	Ricoveri avvenuti entro 5 gg dall'infortunio
4. Trasporto Ambulanza / Toboga al più vicino pronto soccorso Spese mediche di 1° soccorso sostenute sul luogo dell'infortunio	€ 1.000,00	
5. Spese Mediche per - visite specialistiche, - accertamenti diagnostici, - ticket sanitari, - trattamenti fisioterapici, - acquisto di apparecchi ortopedici (ginocchiere-busti-collari)	€ 2.500,00	limite € 500,00 per trattamenti fisioterapici limite € 500,00 per accertamenti diagnostici effettuati privatamente
Sul totale spese da rimborsare punti 4-5 franchigia € 50,00		
Assistenza e Spese Mediche		
a) Consulenza medica telefonica	√	
b) Segnalazione di un medico specialista	√	
c) Elisoccorso Italia/Europa	€ 3.000,00	per evento
d) Spese Sanitarie in Emergenza Europa	€ 3.000,00	per evento
e) Spese di ricerca e salvataggio Italia/Europa	€ 1.000,00	per evento
f) Trasporto/Rientro sanitario	√	
g) Rientro dell'Assicurato convalescente	€ 1.500,00	per evento
h) Accompagnamento figli minori	€ 1.500,00	per evento
i) Autista a disposizione	√	
l) Rientro della Salma	√	
m) Rimborso delle lezioni non fruito (escluse quelle giornaliere)	€ 200,00	per evento - massimo € 50,00 al giorno
n) Rimborso dello skipass (esclusi i giornalieri)	€ 400,00	per evento - massimo € 50,00 al giorno
o) Rimborso costo noleggio a seguito di infortunio	€ 200,00	
p) Rientro familiari e dei compagni di viaggio assicurati Sci Sicuro a seguito di rientro sanitario organizzato	€ 500,00	
q) Viaggio di un familiare	€ 500,00	per evento - massimo € 100,00 al giorno
r) Spese prolungamento soggiorno a seguito di infortunio	€ 500,00	per evento - massimo € 100,00 al giorno per persona
s) Rimborso soggiorno	€ 1.000,00	
t) Rimborso Spese Legali	€ 1.000,00	

NORME COMUNI

Art.1.1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24:00 del giorno di acquisto sui siti web dedicati.

Art.1.2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è valida un anno dall'acquisto, come indicato sul Certificato Assicurativo e cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

Art.1.3 - MODALITÀ' DI SOTTOSCRIZIONE

La polizza è sottoscrivibile on-line, attraverso i portali dedicati e seguendo le procedure previste. A completamento della procedura il Certificato Assicurativo prodotto, verrà firmato tramite firma elettronica, OTP.

Art.1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio di € 55,00 è annuale e dovrà essere pagato con carta di credito, al termine della procedura di acquisto.

Art.1.5 - PERSONE ASSICURABILI

L'assicurazione è valida per Assicurati:

- residenti o domiciliate in Italia o nella EEA (Area Economica Europea);
- con età compresa tra i 3 e 90 anni compiuti (per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità).

Art.1.6 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti in **Italia** e nell' **Europa geografica**.

Art.1.7 - LIMITE DI SOTTOSCRIZIONE

Non è consentita la stipulazione di più polizze SCI SICURO o di capitolato ERGO Reiseversicherung AG a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti.

Art.1.8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE - DIRITTO DI RECESSO

L'Assicurazione alla scadenza cessa automaticamente. La polizza è senza tacito rinnovo, quindi non ci sono obblighi di disdetta. In caso di stipulazione dell'assicurazione con durata superiore a 30 gg. mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione della polizza che attesta la conclusione dell'assicurazione.

Art.1.9 - OBBLIGHI DELL' ADERENTE

L'Aderente deve essere maggiorenne dotato di capacità giuridica "capacità di agire". Deve prendere debita visione del Set-Informativo, scaricabile dal sito. L'Aderente è tenuto a mettere a disposizione degli Assicurati il Set-Informativo.

L'Intermediario e le Società ERGO Reiseversicherung AG sono altresì manlevati da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata consegna all'Assicurato, della documentazione contrattuale relativa alla convenzione.

Art.1.10 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla polizza denominata "SCI SICURO RACE" devono essere adempiuti dal Aderente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.. L'Aderente si impegna pertanto a rendere disponibile all'assicurato il Set-Informativo, vincolante per la sottoscrizione.

Art.1.11 - ALTRE ASSICURAZIONI

Al verificarsi del sinistro, se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. L'Assicurato può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. Se l'Assicurato, come da secondo comma dell'art. 1910 Codice Civile, omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Art.1.12 - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.1.13 - RICHIESTA FRAUDOLENTA

Qualora l'Assicurato avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia in relazione all'ammontare del risarcimento richiesto sia altrimenti, l'Assicurato decadrà dal diritto agli indennizzi assicurativi previsti dall'assicurazione.

Art.1.14 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Aderente e/o Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

Clausola "COVID-19"

Qualora a seguito di dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità italiane, che - a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covi-19- comporti l'interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza nel luogo di destinazione dove si effettuano le attività assicurate, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza. Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione dell'attività assicurata, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La copertura assicurativa cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23.59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.

Clausola "Zone di Guerra" – Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato:

qualora il luogo di destinazione dell'Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio:

- a) i massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti:
- Assistenza: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
 - Spese Mediche: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
 - Infortuni: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
 - Responsabilità Civile verso Terzi: fino ad un massimo di € 10.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
 - Bagaglio: fino ad un massimo di € 300, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali.

Inoltre, viene istituito un limite di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.

- b) In caso l'Assicurato sia già partito, quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di conflitto". Oltre tale termine la presente polizza decade.

Art.1.15 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE-INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Le eventuali modifiche della convenzione stipulata tra la Società e la Contraente, devono essere approvate per iscritto con appositi documenti emessi dalle Società, scambiati e sottoscritti da entrambe le parti.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Assicurato, per il tramite di Assilife, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel contratto, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Art. 1.16 - DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o suoi aventi diritto, all'azione di regresso che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art.1.17 - ONERI FISCALI DELL'ASSICURAZIONE

Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.

Art.1.18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE- FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. E' competente territorialmente il foro di residenza e/o domicilio dell'assicurato/consumatore.

Art.1.19- RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a:

ERGO Reiseversicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Pola,9 - 20124 Milano – att.ne Ufficio Reclami, E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it, fax +39.02.76416862. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito www.ergoassicurazioneviaggi.it - sezione Contatti).

ESCLUSIONI COMUNI

Art.2.1- RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri direttamente o indirettamente conseguenti alla pratica delle seguenti attività :

- Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici.
- Salti dal trampolino.
- Alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai.
- Skeleton.
- Utilizzo di motoslitte o veicoli a motore in genere.
- Attività svolte a titolo professionale.

Restano in ogni caso escluse tutte quelle attività diverse da quelle riportate specificatamente nell'Art.3.1. "Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

Art.2.2- EVENTI ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
- b) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio.
- c) Malattie mentali, stati d'ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).
- d) Dimissioni volontarie da parte dell'Assicurato contro il parere medico.
- e) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
- f) Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza. Parto durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
- g) Infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose.
- h) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
- i) Attività sportive intraprese in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; attività estreme in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistono situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
- j) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
- k) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico. Limitatamente alle garanzie "Spese Mediche" ed "Assistenza Sanitaria in Viaggio" gli atti di terrorismo in genere sono ricompresi in garanzia fermi restando i massimali e le eventuali franchigie previsti.
- l) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
- m) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
- n) Quarantena, Pandemia, (dichiarata dall'OMS) di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l'esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di assistenza e spese mediche, relative ad infezione da Covid-19 contratta dall'Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate.
- o) Gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.
- p) Dalla pratica delle attività assicurate, quando l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o sia affetto da dipendenza di sostanze psicotrope o farmaci che inibiscono l'attenzione e/o la concentrazione.
- q) Da colpa cosciente dell'Assicurato risultante dalla dinamica del sinistro.
- r) Da colpa grave ovvero da negligenza, imperizia che secondo la diligenza dell'uomo medio potevano essere evitati.
- s) Dalla violazione delle "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" così come previste dalla legge 363/2003 e sue successive modifiche.
- t) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche.

SEZIONE INFORTUNI e SPESE MEDICHE

COSA ASSICURIAMO

Art.3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - INFORTUNI e SPESE MEDICHE

L'Assicurazione vale per l'attività sciistica agonistica e ricreativa/dilettantistica sulla neve (SCI ALPINO, SCI NORDICO e SNOWBOARD ALPINO e BIATHLON), praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi Europei.

Sono compresi: allenamenti, corsi, gare e svolgimento di preliminari, nonché gli infortuni derivanti da l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche.

Art.3.2 - GARANZIE E SOMME ASSICURATE

La Società, in caso di infortunio indennizza l'assicurato secondo i massimali e le condizioni di seguito indicati, fatte salve le esclusioni indicate nel presente contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie.

GARANZIE	MASSIMALI	FRANCHIGIA/LIMITI
1.Capitale Caso Morte	€ 80.000,00	==
2. Capitale per Grave Invalidità Permanente	€ 80.000,00	franchigia relativa 50%
3. Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero	€ 35,00	Ricoveri avvenuti entro 5 gg dall'infortunio
4.Trasporto Ambulanza / Toboga al più vicino pronto soccorso- Spese mediche di 1° soccorso sostenute sul luogo dell'infortunio	€ 1.000,00	
5. Spese Mediche per - visite specialistiche, - accertamenti diagnostici, - ticket sanitari, - trattamenti fisioterapici, - acquisto di apparecchi ortopedici (ginocchiere, collari,busti)	€ 2.500,00	limite € 500,00 per trattamenti fisioterapici limite € 500,00 per accertamenti diagnostici effettuati privatamente
Sul totale spese da rimborsare punti 4-5 franchigia € 50,00		

Art.3.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

1. RIMBORSO SPESE MEDICHE

Le spese mediche di trasporto cui al punto 4 (della tabella su riportata) sono quelle relative al trasporto effettuato dal luogo dell'infortunio al più vicino pronto soccorso.

Le spese mediche relative al punto 5 saranno riconosciute per le cure ricevute al rientro nel luogo di residenza sempre che portate a termine nei 120 giorni (4 mesi) successivi all'infortunio stesso.

Sono esclusi dall'assicurazione infortuni oltre a quanto su riportato:

- Le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti, e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- Da infarti miocardici;
- Spese odontoiatriche.
- Spese per certificati ad uso assicurativo.
- Spese per noleggio di apparecchiature mediche riabilitative in genere.
- Spese per esami del sangue.

Nonché tutte quelle prestazioni prive di adeguata documentazione, che hanno dato luogo alla prestazione stessa e sui relativi esborsi in denaro. La Società, verificata la validità della garanzia, provvederà al relativo rimborso.

2.MORTE

La Somma assicurata per il caso di morte è liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato sia conseguente a un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa avvenga entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto.

3.INVALIDITÀ PERMANENTE GRAVE

Se l'infortunio ha per conseguenza una grave invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata come previsto da tabella INAIL legge n°1124/65. L'indennizzo per il caso Invalidità Permanente sarà liquidato qualora la percentuale di invalidità sia superiore al 50%. La perdita totale e irrimediabile di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste nella tabella INAIL D.Lgs n°1124/65, sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso d'invalidità

permanente. Il grado d'invalidità permanente è stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili (stabilizzate), al più tardi entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Qualora l'invalidità permanente accertata secondo i criteri di cui sopra sia pari al 75% o superiore sarà liquidato al 100%.

4. DIARIA DA RICOVERO

La Società assicura, in caso di ricovero in Istituto di cura, avvenuto entro 5 giorni dall'infortunio, il pagamento dell'indennità assicurata al punto 3 della tabella garanzie, per ogni giorno di degenza per un periodo massimo di giorni 15 per singolo sinistro, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo per ciascun assicurato.

LIMITI DELL' ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art.3.4 -LIMITI INDENNIZZO SINISTRI CATASTROFALI

Nel caso di unico evento che provochi l'infortunio di più persone assicurate con la presente polizza, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 1.500.000. Qualora gli indennizzi liquidati a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. In questo caso l'Assicurato/Beneficiario ha il diritto di richiedere il rimborso del premio imponibile nella stessa proporzione.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

COSA ASSICURIAMO

Art.4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RCT

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività sciistica ricreativa dilettantistica sulla neve (SCI ALPINO, SCI NORDICO e SNOWBOARD ALPINO), praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi dell'europa geografica .

Art.4.2 - MASSIMALE ASSICURATO

La Società, s'impegna a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza massima di € 2.000.000 per ogni singolo sinistro e per anno assicurativo.

Art.4.3 - FRANCHIGIA

In caso di sinistro, rimarrà a carico dell'Assicurato una franchigia fissa pari a € 100,00.

LIMITI DELL' ASSICURAZIONE RCT

Art.4.4 -LIMITI INDENNIZZO RCT

1.QUALIFICA DI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile verso terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i figli e i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l'Assicurato;
- i familiari, di qualsiasi ordine e grado.

2.OPERATIVITÀ' ASSICURATIVA

L'assicurazione RCT, opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra assicurazione che copra il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.

3.PLURALITÀ ASSICURATI

In caso di sinistro, ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s'impegna sino alla concorrenza massima di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ESCLUSIONI SPECIFICHE RCT

Art.4.5 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi oltre a quanto su riportato i danni causati o derivanti:

- a) Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento
- b) Alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.
- c) Da detenzione o impiego di esplosivi.

- d) Verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione - fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici).
- e) Da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi

SEZIONE ASSISTENZA

COSA ASSICURIAMO

Art.5.1. ASSISTENZA

Le prestazioni di Assistenza di seguito elencate sono erogate, tramite la Centrale Operativa della Società chiamando il seguente numero: + 39 02 00638062 L'Assicurato si impegna a mettere a disposizione di ERGO Reiseversicherung AG Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso anche se non espressamente prevista, per il tramite di ASSILIFE S.a.s. - Servizi Sinistri Sci.

a) Consulenza Medica Telefonica (Informazione ed Orientamento medico telefonico)	
ITALIA/EUROPA	√
Servizio telefonico di guardia medica che può fornire indicazioni e/o consigli medici, come pure accertare con i medici curanti, lo stato di salute dell'Assicurato, per valutare l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale previste. Il servizio non fornisce diagnosi ed è basato sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.	
b) Segnalazione di un medico specialista	
ITALIA/EUROPA	√
Quando si ritenga necessario sottoporre l'Assicurato, a causa del suo stato di salute, ad una visita specialistica, la Società segnala-compatibilmente con le disponibilità locali - nominativo ed indirizzo di un medico specialista o di una struttura idonea nella località più prossima al luogo in cui si trova l'assicurato stesso. Gli eventuali costi sostenuti sono a carico della Società secondo i capitali assicurati previsti nel Prospetto di Sintesi.	
c) Elisoccorso	
ITALIA/EUROPA	€ 3.000,00 per evento
Quando l'Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un soccorso con trasferimento in elicottero a fondo valle disposto da autorità mediche o civili sul posto mediante aeromobili non istituzionali, ovvero il cui utilizzo non è regolato o pagato in toto od in parte dai Servizi Sanitari pubblici locali, la Società tiene a proprio carico le relative spese, anche nei casi in cui l'intervento/trasporto non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa. La presente garanzia opera entro il massimale previsto e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall'Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l'Assicurato dall'anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato come sopra descritte.	
d) Spese Sanitarie in Emergenza all'estero	
EUROPA	€ 3.000,00 per evento
La Società tiene inoltre a proprio carico le spese mediche, ospedaliere e/o chirurgiche per cure o interventi urgenti e improrogabili cui l'assicurato si sia sottoposto nella medesima località in cui si è verificato l'infortunio. La presente garanzia opera entro il massimale previsto e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall'Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso e/o di prestazioni medico-chirurgiche, delle spese sopra descritte ed entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l'Assicurato dall'anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato come sopra descritte.	

e) Spese di salvataggio e ricerca	
ITALIA/EUROPA	€ 1.000,00 per evento
La Società rimborsa le spese di trasporto dal luogo dell'evento verso il centro di primo soccorso o ricovero e/o rimborso delle spese relative a operazioni di ricerca, salvataggio e recupero.	
f) Trasporto/Rientro sanitario	
ITALIA/EUROPA	√
<p>In caso di malattia o infortunio insorti in viaggio, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la prosecuzione del viaggio, la Società (a seguito di contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 e previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia) organizza, in base alla gravità del caso ed allo scopo di assicurare una cura adeguata alle patologie in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il trasporto dell'Assicurato al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero tenendo a carico della società il costo fino ad un massimo di € 5.000,00. -il trasporto - se necessario - dal centro medico di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato, con il mezzo più idoneo (l'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali) tenendo a proprio carico interamente il costo della prestazione. -il rientro sanitario dell'Assicurato dal centro medico in cui si trova ricoverato al domicilio o ad un centro ospedaliero idoneo per il proseguimento delle cure nella località di domicilio tenendo a proprio carico interamente il costo della prestazione. <p>Il trasporto/ rientro sanitario viene effettuato previo accordo con i medici curanti, con eventuale accompagnamento di personale medico e/o paramedico, qualora le condizioni dell'Assicurato lo rendano necessario e con l'utilizzo dei mezzi ritenuti - ad insindacabile giudizio della Società - più idonei. Tali mezzi potranno essere: aereo sanitario – aereo di linea, eventualmente barellato – treno in prima classe e, ove necessario, vagone letto – ambulanza, senza limiti di chilometraggio – ogni altro mezzo ritenuto idoneo</p> <p>Le prestazioni non sono dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Per infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo o soggiorno. -Qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, divengono a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato. <p>AVVERTENZA: in caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso. La Società non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.</p>	
g) Rientro dell'Assicurato convalescente	
ITALIA/EUROPA	€ 1.500,00 per evento
Quando l'Assicurato sia convalescente e si trovi nell'impossibilità di rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, la Società organizza e prende in carico le spese per il suo rientro al domicilio, con il mezzo più idoneo (escluso aereo sanitario), tenendo a carico i costi fino al massimale qui sopra indicato. La Garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera solo nel caso in cui l'assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.	
h) Accompagnamento figli minori	
ITALIA/EUROPA	€ 1.500,00 per evento
Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei figli minori in viaggio con lui, La Società metterà a disposizione di un familiare o di un accompagnatore segnalato dall'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo, e il costo dell'eventuale biglietto di viaggio per il rientro dei minori.	

i) Autista a disposizione	
ITALIA/EUROPA	√
<p>Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, sia ricoverato o non sia in condizioni di guidare il proprio veicolo e nessuno degli altri eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, La Società mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo guidato dell'Assicurato fino al luogo di residenza dell'Assicurato o del proprietario del veicolo, oppure sino alla destinazione finale del viaggio, secondo l'itinerario più breve. La Società tiene a proprio carico l'onorario dell'autista, mentre rimangono a carico dell'Assicurato le spese vive quali carburante e pedaggi autostradali.</p>	
l) Rientro della Salma	
ITALIA/EUROPA	√
<p>In caso di decesso a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza La Società organizza il trasporto per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura e ne tiene a proprio carico le spese, con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. Inoltre La Società rimborsa il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento, sino a Euro 500,00. La Società provvede altresì a fare la prenotazione per conto del familiare presso una struttura alberghiera in prossimità del luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.</p>	
m) Rimborso delle lezioni non fruita	
ITALIA/EUROPA	fino € 200,00 per evento max € 50,00 al gg
<p>Quando l'Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, non può terminare il ciclo di lezioni di sci programmate e pagate, la Società provvede a rimborsare il costo relativo al periodo non goduto, dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura). Sono escluse dal rimborso singole lezioni di sci giornaliere e il giorno dell'infortunio.</p>	
n) Rimborso dello skipass	
ITALIA/EUROPA	fino € 400,00 per evento max € 50,00 gg
<p>Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza durante la pratica dello sci, non può usufruire dello skipass in suo possesso, la Società provvede a rimborsare la spesa sostenuta per l'acquisto dello stesso, per il periodo ancora da godersi, dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura). Il massimale previsto per la presente prestazione è relativo al periodo di validità della polizza. Sono esclusi dal rimborso gli skipass giornaliere o relativi a frazioni di giornata e il giorno dell'infortunio.</p>	
o) Rimborso attrezzatura da sci noleggiata	
ITALIA/EUROPA	€ 200,00
<p>In caso di infortunio, verrà rimborsata il costo dell'attrezzatura da sci noleggiata, presentando la relativa documentazione.</p>	
p) Rientro Familiari e dei compagni di viaggio assicurati a seguito di rientro sanitario organizzato	
ITALIA/EUROPA	€ 500,00
<p>In caso di rientro sanitario dell'Assicurato organizzato da La Società a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza, la società organizza direttamente il rientro dei familiari o compagni di viaggio, tenendo a proprio carico le spese sino al limite di € 500,00, sempre che anche essi risultano assicurati con polizza Sci Sicuro.</p>	

q) Viaggio di un familiare	
ITALIA/EUROPA	€ 100,00 gg max 5 gg
In caso di ricovero dell'assicurato a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza, con prognosi di degenza superiore a 5 giorni, ERGO mette a disposizione del familiare un biglietto andata e ritorno e rimborsa le spese di soggiorno sino a € 500,00.	
r) Spese prolungamento soggiorno a seguito infortunio	
ITALIA/EUROPA	€ 100,00 al gg max € 500,00
In caso di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza. La Società rimborsa le spese di pernottamento in albergo, sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio purché assicurati con Sci Sicuro TOP, sino a € 100,00 per persona al giorno con il massimo di € 500,00 per evento.	
s) Rimborso soggiorno	
ITALIA/EUROPA	€ 1.000,00
<p>In caso di interruzione del soggiorno a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza; - rientro sanitario dell'Assicurato organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa; - chiusura totale degli impianti di risalita del Comprensorio per almeno 3 giorni consecutivi, causa maltempo o mancato innevamento (con esclusione dell'innevamento artificiale) o rottura dell'impianto di risalita, sempre che il soggiorno sia iniziato. <p>Verrà rimborsata la quota pro-rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato, dai familiari o da un compagno di viaggio nel limite di € 1.000,00; resta escluso il giorno di partenza.</p>	
t) Rimborso Spese Legali	
ITALIA/EUROPA	€ 1.000,00
<p>La Società assicura il rimborso delle spese legali, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrente all'assicurato per la difesa dei suoi interessi. Le prestazioni vengono fornite agli assicurati nell'ambito dello svolgimento di attività sportive assicurate con la polizza, nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi. 2. Difesa in procedimenti penale per delitti colposi e per contravvenzioni. 	

ESCLUSIONI SPECIFICHE ASSISTENZA

Art.5.2. - ESCLUSIONI ASSISTENZA

Sono escluse dall'assicurazione assistenza le prestazioni richieste in dipendenza di:

- a) In ogni caso, per ciascuna delle garanzie che li prevedono, l'infortunio o le dimissioni devono essere a termini di polizza.
- b) Spese stradali (pedaggi, carburante), di taxi.
- c) La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi prima alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.
- d) La garanzia non opera relativamente a prestazioni richieste in Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza.
- e) Eventi e/o spese conseguenti a organizzazione diretta o comunque, non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, fatto salvo quei casi in cui il contatto con la stessa sia reso impossibile dalle circostanze. Il contatto con la Centrale Operativa non è obbligatorio per le sole prestazioni, rimborso delle lezioni non fruiti e rimborso dello skipass.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

DENUNCIA SINISTRI - RICHIESTA ASSISTENZA - OBBLIGHI

Art.6.1 - DENUNCIA SINISTRI

1. INFORTUNIO

L'Assicurato dovrà fare denuncia entro 10 giorni dall'evento seguendo le procedure riportate sul tesserino in suo possesso sul sito o sull'App. L'infortunio dovrà essere comprovato dal certificato medico rilasciato il giorno stesso e nella località o da un Pronto Soccorso entro 24.00 dall'evento. Il certificato dovrà attestare le circostanze che hanno prodotto l'evento traumatico (data, ora, luogo e patologia). Le denunce prive di certificazione medica verranno respinte. L'inadempimento degli obblighi di cui sopra, comporterà la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi art.1915 c.c..

Per la definizione della pratica, l'Assicurato dovrà inviare in una unica soluzione, entro e non oltre 150 (5 mesi) giorni dalla data del sinistro, tutta la documentazione medica (certificati/spese mediche), fermo restando quanto previsto dall' Art.3.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ, con relativa richiesta di chiusura sinistro

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo sinistri.scisicuro@pec.it.

2. DANNI ARRECATI A TERZI

L'Assicurato ha l'onere di inviare denuncia a mezzo Raccomandata A.R. o pec ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it entro e non oltre il termine di 3 giorni alla Compagnia Assicuratrice ERGO Reiseversicherung AG, sede secondaria per l'Italia via Via Pola,9 - 20124 Milano, pena l'applicazione dell'art. 1915 cc..

Il contenuto della denuncia dovrà essere circostanziato e contenere necessariamente le seguenti informazioni e documenti:

- il luogo dove si è verificato il sinistro (il comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto);
- la data e l'ora in cui si è verificato il sinistro;
- la dinamica del sinistro;
- la presenza di testimoni al fatto e loro dati;
- certificato del Pronto Soccorso o di personale medico o paramedico autorizzati rilasciato sul posto;
- la richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato(se presente);
- il verbale redatto dall'autorità competente intervenuta;
- la sottoscrizione del modulo ERGO Assicurazione Viaggi riportante dichiarazione scritta che alcun accordo di alcuna natura è sussistito tra la parte danneggiata e la danneggiante al fine di attivare la propria garanzia assicurativa

NOTA: In caso di danni cagionati a terzi, l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: pena l'applicazione degli artt. 1227 e 1915 cc.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi - Servizio Sinistri Sci

+39. 039 32.55.00 info@scisicuro.com

Art.6.2 RICHIESTA ASSISTENZA

In caso di necessità o emergenza l'Assicurato o chi per esso, al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico deve porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società, al più presto e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l'eventuale presa in carico dei pagamenti.

CENTRALE OPERATIVA

+39.02- 00638062

24 ore su 24, 365gg all'anno

help@euro-center.com

1. RICOVERO ALL'ESTERO

In caso di ricovero all'estero in Pronto Soccorso o Ospedale, il contatto preventivo con la Centrale Operativa della Società, permetterà l'attivazione delle necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la Struttura Ospedaliera.

2. PAGAMENTO DIRETTO SPESE MEDICHE

Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell'Assicurato con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.

3. SERVIZI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, gli Assicurati saranno richiamati entro le successive quattro ore lavorative.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art.6.3 -PRESCRIZIONE

Ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all'assistenza e/o all'indennizzo. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione

Art. 6.4 DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

- La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Aderente e dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1900, comma 1°, del Codice Civile;
- La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie;
- La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- La Società non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l'esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie;
- gli spostamenti organizzati dalla società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato, resta inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benestare del medico curante.
- Clausola Sanzioni ed Embargo: la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l'adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.
- L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l'hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
- **Clausola "Zone di Guerra":** qualora la destinazione dell'Assicurato venga dichiarata "zona di conflitto", quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di conflitto". Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo "Aggravamento/Diminuzione del rischio" per ulteriori dettagli.

Art. 6.5 CONTROVERSIE - INFORTUNI

In caso di controversie di natura medica, tra Società e Assicurato, sull'indennizzabilità del sinistro, le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici con la sede più vicina al luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenza per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in specifico verbale, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 6.6 GESTIONE DELLE VERTENZE - RCT

La Società assume fino a quando ne ha interesse, in nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivante dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 6.7 CONTROVERSIE ASSISTENZA

In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell'Assicurato, la Società si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico diretto la gestione e la negoziazione del caso.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Lei sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è ERGO Reiseversicherung AG, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Via Pola, 9 -20124 Milano (da qui in avanti anche ERGO Reiseversicherung AG o la "Compagnia"). Lei può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo sopra indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica: trattamento_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it

Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi all'evento assicurato (il viaggio), alla tariffa e al premio applicato, ai sinistri occorsi nonché, col Suo consenso, dati relativi alle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti. Tali dati sono forniti direttamente da Lei o provengono da terzi, come nel caso in cui il contratto assicurativo sia automaticamente abbinato al viaggio acquistato.

2. Modalità del trattamento

Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La compagnia non diffonde dati personali.

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento

3.1 Finalità contrattuali

Se vuole stipulare una polizza assicurativa abbiamo bisogno di trattare i Suoi dati personali per acquisire informazioni preliminari al contratto, perfezionare detto contratto nonché, successivamente, per gestire i sinistri eventuali. L'art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri trattamenti di tipo amministrativo e contabile connessi agli obblighi contrattuali e precontrattuali, che comprendono tecniche di comunicazione a distanza quali il customer service telefonico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essi saranno conservati per il periodo di vigenza del contratto. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del contratto i dati saranno conservati in relazione alle prescrizioni di legge (dieci anni).

3.2 Finalità di legge

La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. L'art. 6 comma 1 lettera c) del DPR fornisce la base giuridica per i trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di obblighi di legge, di regolamenti e di provvedimenti delle Autorità legittimate. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un'Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.

3.3 Finalità che necessitano del Suo consenso

Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell'apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue libere scelte e revocare in ogni momento, ci è necessario per:

3.3.1 Trattamento di particolari categorie di dati: per trattare particolari categorie di dati personali [come nel caso di liquidazione di sinistri che implicano danni fisici] avremo bisogno del Suo consenso scritto, che costituirà la base giuridica del trattamento, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR. La mancata prestazione del consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare le operazioni riportate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà anche dal momento della eventuale successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno trattate fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento e saranno conservati per il tempo prescritto (10 anni).

3.3.2 Trattamenti di marketing: le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e comunicazioni elettroniche come telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS, comunicazioni sui social media cui Lei è iscritto.

3.3.2.1 Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo: la compagnia intende trattare i dati personali per inviare comunicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti e servizi propri e di altre società del Gruppo, nonché procedere alla vendita diretta, a ricerche di mercato, alla rilevazione della qualità dei prodotti e servizi resi, anche sulla base di analisi di tali dati già in Suo possesso. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del DPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Qualora Lei abbia espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punto successivo l'attività di marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli ultimi 12 mesi.

3.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali: la compagnia può cedere i dati personali a società terze che opereranno trattamenti per finalità di marketing di propri prodotti e servizi, in qualità di autonomi titolari del trattamento. L'elenco suddiviso per categoria merceologica di tali soggetti, presso i quali potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR per l'interessato, è consultabile sul sito della compagnia www.ergoassicurazioneviaggi.it. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del DPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione del consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare tale cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Ad eccezione dei trattamenti effettuati dai soggetti cui essi sono ceduti, i dati saranno conservati per il periodo prescritto dalla legge (10 anni).

3.3.2.3 Profilazione: la compagnia attraverso l'elaborazione, con strumenti elettronici ed anche senza l'ausilio di essi, dei Suoi dati personali, nonché delle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più appropriati alla Sua persona. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del DPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre offerte mirate. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Le attività di profilazione prenderanno in considerazione i dati relativi agli ultimi 12 mesi.

3.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del DPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di maggior favore.

3.3.2.5 Legittimo interesse: la compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell'invio di comunicazioni e-mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta elettronica.

4. **Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.**

I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS). Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:

- società del Gruppo;
- fornitori di servizi informatici e telematici;
- società che gestiscono sistemi di pagamento;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
- fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
- fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
- fornitori di informazioni commerciali;
- fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
- società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
- società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
- società di revisione contabile.

Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno essere comunicati a:

- società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale;
- partner commerciali;

Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati.

I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi della Compagnia.

5. **Trasferimenti all'estero di dati personali**

In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra capogruppo in Germania. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l'adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. In mancanza di tali garanzie i trasferimenti sono comunque consentiti nel caso siano necessari all'esecuzione di obblighi contrattuali [art. 49 comma 1 lettera b) del GDPR]. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra. Questa informativa è soggetta a revisione. Informiamo che l'ultima versione è sempre disponibile all'indirizzo WEB <https://www.ergoassicurazioneviaggi.it/download/privacy>.

6. **Diritti dell'interessato**

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell'interessato sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati.